

Dott. BRUNO VAUDO
Commercialista – Revisore legale

Ai Signori Clienti
Loro indirizzi

Informativa n. 12/2017

Oggetto: Riapertura termini vecchia rottamazione ruoli e carichi e rottamazione bis

In tema di rottamazione carichi affidati all'Agente della riscossione, il D.L. 148/2017 avente per oggetto "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" pubblicato il 16.10.2017, ha rimesso in termini coloro che non hanno pagato gli importi dovuti alle prescritte scadenze, fissando come nuova data di pagamento il 30 novembre 2017.

Il decreto, contestualmente, ha introdotto una nuova sanatoria dei carichi affidati all'agente di riscossione **nel periodo gennaio - settembre 2017**.

Vediamo nel dettaglio le novità.

Riapertura dei termini di versamento per la vecchia rottamazione.

La disposizione riguarda i soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata (ex art. 6 del D.L. n. 193/2016) dei carichi e ruoli affidati ad Equitalia alla data del 31.12.2016 e non hanno eseguito il pagamento alle prescritte scadenze (mesi di luglio e settembre 2017).

Il 31 luglio 2017 scadeva infatti il termine per eseguire il versamento della prima o unica rata degli importi dovuti a seguito di presentazione ed accoglimento della domanda di definizione agevolata carichi. Il 2 ottobre 2017 (essendo il 30 settembre sabato) scadeva invece la seconda rata prevista per coloro che avevano chiesto la rateazione degli importi dovuti.

In base alle disposizioni introdotte, detti soggetti, che altrimenti sarebbero decaduti dalla sanatoria, potranno eseguire i versamenti omessi, senza alcun aggravio aggiuntivo, pagando la rata o le rate scadute e non versate, entro il termine del **30 novembre 2017**, rientrando così pertanto in "bonis".

Detto altrimenti: pagando quanto dovuto entro il 30 novembre 2017, utilizzando i medesimi bollettini RAV già trasmessi da Equitalia, si eviterà la decadenza dal beneficio.

Naturalmente chi ha aderito alla sanatoria con il pagamento rateale, dovrà aggiungere ai pagamenti pregressi in precedenza omessi, anche la terza rata ordinariamente scadente il 30 novembre 2017.

Per essere riammessi al beneficio non occorre presentare ulteriori istanze o richieste: basta eseguire i versamenti omessi entro la nuova scadenza e la riammissione alla definizione agevolata avverrà automaticamente.

Analogamente, chi ha già eseguito i pagamenti dovuti, anche se oltre le scadenze prefissate del 31 luglio e del 2 ottobre 2017, non dovrà eseguire alcun adempimento o ulteriore versamento ed è automaticamente riammesso alla sanatoria, salvo che pagare l'eventuale rata ordinariamente scadente il 30 novembre 2017.

Riammissione alla vecchia rottamazione per i soggetti precedentemente esclusi.

Alcuni soggetti, che avevano presentato l'istanza di definizione agevolata carichi ex art. 6 del D.L. n. 193/2016, erano stati esclusi dalla sanatoria non avendo, in costanza di precedente

piano di rateazione in corso alla data del 24 ottobre 2016, pagato tutte le rate scadenti al 31 dicembre 2016.

Ora tali soggetti possono essere riammessi alla sanatoria (ruoli e carichi affidati all'Agente della riscossione entro il 31.12.2016) presentando una nuova istanza di definizione agevolata carichi (modello DA-R) entro il 31 dicembre 2017.

Detti soggetti dovranno altresì pagare tutte le rate omesse e scadute al 31.12.2016, relative al precedente piano di dilazione, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2018.

La riammissione alla definizione agevolata con determinazione degli importi dovuti sarà comunicata dall'Agente della riscossione entro il **31 luglio 2018**. Gli importi dovuti con la definizione agevolata dovranno essere versati, a scelta del contribuente, in un'unica soluzione entro il **30 settembre 2018** ovvero in tre rate scadenti il **30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2018**.

Nuova rottamazione e definizione agevolata carichi

Per i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo che va dal **1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017** il decreto in commento (art. 1 D.L. 148/2017) ha previsto una nuova possibilità di definizione agevolata.

La nuova rottamazione, salvo alcune eccezioni, in via generale ricalca quella precedente: quindi potranno essere sanati i carichi di debito affidati all'Agente della riscossione senza corrispondere sanzioni ed interessi di mora.

La nuova edizione della rottamazione riguarda pertanto cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS, affidati all'Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017. Non sono dovuti sanzioni amministrative ed interessi di mora. Per le multe stradali non sono dovuti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. E' possibile definire anche il singolo carico iscritto a ruolo o affidato e non necessariamente l'intera cartella.

Dalla rottamazione *bis* sembrerebbero esclusi i carichi gestiti direttamente dagli Enti locali che riscuotono in proprio le entrate senza ricorrere all'Agente della riscossione. Sul punto appare comunque necessario un chiarimento ufficiale.

Per aderire il contribuente dovrà presentare, entro il **15 maggio 2018**, la propria richiesta di adesione, compilando il modello DA-2017

Per quanto riguarda le date interessate si osserva che:

entro il 31 marzo 2018 Agenzia delle entrate – riscossione comunicherà ai contribuenti i carichi affidati entro il 30 settembre 2017, per i quali non risultano notificati la cartella di pagamento o l'avviso di affidamento carico;

entro il 15 maggio 2018 occorrerà presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata carichi (mod. DA-2017);

entro il 30 giugno 2018 Agenzia entrate – riscossione comunicherà ai contribuenti l'ammontare delle somme dovute;

entro il 31 luglio 2018 occorrerà pagare la prima o unica rata;

entro il 30 settembre 2018 occorrerà pagare la seconda rata, se prevista;

entro il 31 ottobre 2018 occorrerà pagare la terza rata, se prevista;

entro il 30 novembre 2018 occorrerà pagare la quarta rata, se prevista;

entro il 28 febbraio 2019 occorrerà pagare la quinta e ultima rata, se prevista.

Nei primi mesi del prossimo anno, lo Studio eseguirà per i Clienti dotati di PIN *fisconline* una verifica preliminare sulle singole posizioni, comunicando l'eventuale presenza di carichi.

Verranno quindi presi accordi per la presentazione dell'eventuale nuova domanda di definizione agevolata dei carichi presenti e definibili.

Roma 16 novembre 2017

Cordiali saluti
Bruno Vaudo